

Rutigliano, 30/1/2017



**Al Signor Procuratore Regionale
della Corte dei Conti
presso la Sezione Giurisdizionale della Puglia
Sede**

**Al Signor Presidente
della Sezione di Controllo degli Enti Locali
presso la Corte dei Conti – Sezione Puglia
Sede**

**A S.E. il Prefetto di Bari
Sede**

e, p.c.

**Al Sindaco del Comune di Rutigliano
Sede**

Oggetto: Esposto per gravi violazioni di legge e procedurali in ordine alle determinazioni assunte dal Comune di Rutigliano con delibera della Giunta Comunale n.192 del 30/11/2016 concernente il procedimento di "Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018.

I Consiglieri Comunali di Rutigliano che in calce sottoscrivono il presente esposto (unendo fotocopia del documento di identità siglato in originale) sono costretti a denunciare gravi violazioni di legge perpetrate dall'Amministrazione attualmente in carica nel Comune di Rutigliano che pur di giungere ad approvare una variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 ha posto in essere un procedimento illegittimo

Deve essere, preliminarmente, evidenziato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2016-2018;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la verifica degli equilibri per il Bilancio di previsione 2016-2018;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'assestamento generale al Bilancio di previsione 2016-2018;
- all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 24.11.2016 avente ad oggetto era inserita la proposta di deliberazione n. 65: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018";

- il Consiglio Comunale, con 9 voti sfavorevoli e 8 voti favorevoli, ha bocciato la proposta di variazione al bilancio redatta dall'Ufficio di Ragioneria del Comune, così come verbalizzato nella delibera di C.C. n. 47 del 29.11.2016;

- senonchè, in data 30.11.2016, la Giunta Municipale ha ritenuto soltanto con la presenza di 3 componenti (il Sindaco Roberto Romagno, il Vice Sindaco Giuseppe Valenzano e l'assessore Agata Diciolla) di surrogarsi al Consiglio Comunale e di approvare la medesima "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018".

Nel sopra disegnato contesto è stata perpetrata la seguente violazione:

- ancorchè l'art.175, comma 4, del TUEL dispone che: "Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni al bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine" nella delibera de qua la motivazione dell'urgenza è la seguente: a pag. 2 "essendo il 30 novembre di ciascun anno il termine per deliberare variazioni al bilancio, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, sussistono i requisiti di necessità e urgenza per procedere alla variazione al Bilancio di Previsione 2016-2018 da parte della Giunta con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, da sottoporre alla successiva ratifica del Consiglio nei successivi sessanta giorni"; a pag. 5 "visto l'urgenza di provvedere alla variazione per esigenze gestionali";

dopo aver evidenziato che:

- l'art.193 del TUEL, con riferimento alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevede al comma 4 che: "La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo";

- il comma 2 dell'art. 141 del TUEL prevede che: "...quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio".

Conseguentemente, la Giunta Municipale si è surrogata al Consiglio Comunale ponendo sostanzialmente in essere una "variazione di assestamento al Bilancio" che lo stesso aveva già bocciato.

La violazione perpetrata ponendo in essere un procedimento inidoneo a raggiungere il fine prefissato dalla legge genera, altresì, i presupposti per rilevanti danni erariali.

Si chiede, pertanto, di esaminare gli atti uniti alla presente e di porre in essere le azioni di competenza degli Organi in indirizzo.

Con osservanza.

Giuseppe
Nemico Albertini
Giuseppe
Antonio
Giuseppe

Si allega:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29.11.2016
- Delibera di Giunta Municipale n.192 del 30.11.2016